



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

**Regolamento didattico del
Biennio Sperimentale per il conseguimento del
Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali
Delibera del Collegio dei docenti n° 6 del 30.03.2004**

Premessa

Il presente regolamento disciplina il Biennio sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali, attivato secondo il Decreto 08.01.04, prot. n. 1/AFAM/2004 e autorizzato dal MIUR con..... Il biennio sperimentale di II livello è aperto ai soli allievi iscritti e vi si accede attraverso un esame di ammissione, articolato in una o più prove, atte a valutare il livello di preparazione dei candidati.

Il biennio di II livello ha lo scopo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti professionali specifici. Esso si articola in due indirizzi: a. interpretativo-compositivo; b. tecnologico. L'indirizzo interpretativo-compositivo si articola in percorsi formativi differenziati a seconda della specialità (strumentale, vocale e/o compositiva) scelta dallo studente. Vista la natura sperimentale del biennio, le norme contenute nel presente regolamento possono essere sottoposte a verifica e modificate dal Collegio dei docenti, fino all'entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituzione.

Articolo 1. Definizioni

Si adottano le seguenti definizioni.

1. Per **regolamento didattico** si intende il presente regolamento che disciplina, a livello di Istituzione e a livello di singolo percorso formativo, il biennio sperimentale di II livello;
2. per **attività formativa** si intende ogni attività organizzata o prevista dall'Istituzione al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti;
3. per **crediti formativi** si intende la misura del volume di lavoro complessivo, anche individuale, richiesto allo studente per l'acquisizione delle competenze e delle abilità nelle attività formative previste dai programmi di ogni singolo insegnamento;
4. per **percorso formativo** si intende il corso di studio attivato dallo studente nell'ambito dell'indirizzo interpretativo-compositivo;
5. per **obiettivi formativi** si intendono le capacità e le competenze acquisite dallo studente al termine del percorso formativo;
6. per **titoli di studio**, si intendono i diplomi accademici di II livello rilasciati dall'Istituzione al termine del biennio.



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

Articolo 2. Percorsi formativi

1. Il biennio sperimentale di II livello si articola nei due indirizzi interpretativo-compositivo e tecnologico.
2. L'indirizzo interpretativo-compositivo si articola nei seguenti percorsi formativi:
 - composizione
 - pianoforte
 - arpa
 - canto
 - strumenti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso)
 - strumenti a fiato (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone)
3. L'indirizzo tecnologico prevede un unico percorso formativo, con particolare riferimento alla multimedialità.

Articolo 3. Crediti formativi

1. Al credito formativo corrispondono 25 ore di lavoro per studente, intese sia come frequenza alle attività formative che come studio individuale. La quantità media annuale di lavoro di uno studente impegnato a tempo pieno negli studi è fissata convenzionalmente in 60 crediti annui.
2. I crediti sono acquisiti mediante superamento di un esame o, dove previsto, mediante altra forma di verifica del profitto. La valutazione del profitto è comunque espressa attraverso una votazione in trentesimi.
3. Sono riconosciute come crediti formativi anche conoscenze e abilità professionali maturate in attività esterne, di adeguato livello. Il riconoscimento dei crediti è comunque affidato alla valutazione della commissione didattica di percorso formativo di cui all'articolo 13.
4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente che intenda proseguire gli studi in altra Istituzione compete alla struttura didattica che lo accoglie.

Articolo 4. Requisiti di ammissione

1. Al biennio di II livello sono ammessi gli studenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a. un diploma di conservatorio, congiuntamente ad una maturità;
 - b. un diploma accademico di I livello, rilasciato da un conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato e riconosciuto dal MIUR, con specifico decreto;
 - c. una laurea (o, per il solo indirizzo tecnologico, un diploma di accademia delle belle arti).
2. L'ammissione al biennio è subordinata al superamento di un esame di ammissione, articolato in una o più prove, di carattere pratico e teorico, tese a verificare una preparazione adeguata alla frequenza del biennio. A tal fine i programmi didattici di ogni percorso formativo definiscono le conoscenze richieste per l' ammissione. La commissione didattica di percorso formativo di cui all'art. 13, in base all'esito dell'esame di ammissione e in base al curriculum dello studente, riconosce gli eventuali crediti formativi o stabilisce gli eventuali debiti formativi che lo studente è tenuto a



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

colmare, mediante la frequenza di attività formative propedeutiche all'interno dell'Istituzione che la commissione stessa gli indicherà.

3. Non è consentita la contemporanea frequenza di altri corsi di I e II livello presso altre Istituzioni di pari livello.

Articolo 5. Durata degli studi e conseguimento del titolo di studio

1. La durata normale dei percorsi formativi è di due anni. L'anno accademico si intende superato con il conseguimento dei 60 crediti previsti.
2. A seguito dell'ammissione non è possibile iscriversi ad anni diversi dal primo e non è ammessa l'abbreviazione degli anni di corso.
3. Il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali si consegue dopo aver acquisito i 120 crediti necessari al completamento del percorso formativo. Il titolo è integrato con la specifica denominazione del percorso formativo scelto.
4. L'Istituzione, insieme al Diploma accademico, rilascia una certificazione supplementare contenente gli obiettivi, i contenuti e i crediti del percorso formativo.

Articolo 6. Articolazione dei percorsi formativi

1. Gli insegnamenti dei singoli percorsi formativi sono raggruppati in attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, altre attività.
2. La somma dei crediti realizzati fra le attività formative di base e quelle caratterizzanti non deve essere inferiore al 65% del totale dei crediti.
3. Ogni percorso formativo prevede insegnamenti obbligatori, indicati nell'allegato al presente regolamento, e insegnamenti a scelta dello studente.

Articolo 7. Obiettivi formativi e sbocchi professionali

Gli indirizzi del biennio e i singoli percorsi formativi hanno propri obiettivi e sbocchi professionali, indicati nei singoli progetti.

Articolo 8. Attività formative

1. Le attività formative sono distinte in
 - a) attività formative **di base**, comuni ai vari corsi e indirizzi e tese ad assicurare una omogeneità di formazione agli studenti;
 - b) attività formative **caratterizzanti**, specifiche degli indirizzi e dei diversi percorsi strumentali, vocali e compositivi;
 - c) attività formative **integrative o affini**, tese a completare la formazione con attività afferenti al percorso formativo prescelto;
 - d) **altre attività formative**, quali stages, tirocini e le attività di apprendimento della lingua straniera;
2. Le attività formative, a seconda della tipologia, si distinguono in corsi, laboratori, seminari, esercitazioni, tirocini e attività varie di produzione artistica.
3. Per gli studenti ammessi con debiti formativi sono previste attività formative **propedeutiche**, stabilite caso per caso dalla commissione didattica di percorso formativo



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

di cui all'art. 13. La commissione stabilisce la modalità di verifica del superamento del debito.

Articolo 9. L'offerta formativa

1. Il piano generale degli indirizzi e dei percorsi formativi è approvato dal Collegio dei docenti ed è allegato al presente regolamento. Esso comprende
 - a) gli obiettivi di ogni percorso formativo;
 - b) i possibili sbocchi professionali;
 - c) le attività formative proprie di ogni percorso formativo, raggruppate per tipologia;
 - d) i crediti formativi per ogni attività;
 - e) le modalità di acquisizione dei crediti;
 - f) i programmi delle prove di ammissione;
 - g) i programmi delle attività formative.

Articolo 10. Organizzazione dell'attività didattica

La programmazione e il coordinamento delle attività didattiche sono affidati alle commissioni didattiche di indirizzo di cui all'art. 13 o ad altra commissione nominata dal direttore, fino all'adozione del nuovo statuto.

Articolo 11. Pubblicazione dell'offerta formativa

Il quadro generale dei percorsi formativi, delle attività formative, dei programmi di studio, dei crediti e delle prove di ammissione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione, pubblicazione a stampa di una guida dello studente, pubblicazione all'albo dell'Istituto, in tempo utile affinché gli studenti possano operare le loro scelte e i loro adempimenti.

Articolo 12. Assegnazione degli insegnamenti

Gli insegnamenti delle varie attività formative sono assegnati ai docenti dell'Istituzione dal Direttore, tenuto conto delle proposte e delle competenze specifiche di ogni docente, con riguardo alle effettive esigenze della programmazione didattica. Sarà data facoltà agli studenti di scegliere fra insegnamenti dalla stessa titolatura offerti da docenti diversi. La scelta del docente deve essere indicata nel piano di studi.

Articolo 13. Organi per la gestione e l'attuazione del biennio sperimentale di II livello

1. Sono organi per la gestione e l'attuazione del biennio sperimentale di II livello:
 - a) il **docente coordinatore** di ogni percorso formativo;
 - b) la **commissione didattica di percorso formativo**, formata da almeno cinque docenti dello stesso percorso formativo e presieduta dal docente coordinatore;
 - c) la **commissione didattica di indirizzo**, formata dai docenti coordinatori di percorso formativo, e presieduta dal direttore;



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

- d) le commissioni di esame.
2. I docenti coordinatori, le commissioni didattiche e le commissioni d'esame sono nominate dal direttore.
 3. Le commissioni per gli esami di ammissione e per gli esami di percorso formativo sono formate da tre docenti, almeno uno dei quali titolare dell'insegnamento relativo all'esame stesso.
 4. Le commissioni per le prove finali sono formate da cinque docenti del percorso formativo, almeno uno dei quali titolare dell'insegnamento nel quale viene tenuta la prova finale stessa.

Articolo 14. Modalità di svolgimento degli esami di ammissione. Iscrizione. RipetENZE e fuori corso

1. Al biennio si accede, nei limiti dei posti disponibili, attraverso il superamento di un esame di ammissione articolato in una o più prove. Per sostenere l'esame è necessario aver fatto domanda e aver pagato la relativa tassa d'esame.
2. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa attraverso i giudizi "idoneo", "idoneo con debiti formativi", "non idoneo". Il giudizio di idoneità è integrato con un voto espresso in trentesimi, finalizzato a stilare una graduatoria per l'accesso ai posti disponibili.
3. L'iscrizione al biennio avviene a seguito dell'esito positivo dell'esame e in base ai posti disponibili, versando la tassa di frequenza.
4. L'iscrizione agli anni successivi avviene versando la tassa di frequenza dal 1° al 31 luglio precedenti l'inizio dell'anno accademico.
5. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico, rispettando le eventuali propedeuticità previste.
6. È prevista l'iscrizione in qualità di ripetente, per non più di una volta per ciascun anno di corso e nei limiti previsti al punto 5, dello studente che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente che non abbia maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso entro la sessione autunnale d'esami. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente ripetente può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi all'anno di corso successivo, rispettando le propedeuticità previste.
7. È prevista l'iscrizione in qualità di fuori corso dello studente, già ripetente e nei limiti previsti al punto 6, che ne formuli richiesta ovvero, d'ufficio, dello studente già ripetente che non abbia ancora maturato almeno 2/3 dei crediti relativi alle discipline caratterizzanti previste per quell'anno di corso. In quest'ultimo caso lo studente può, a domanda, regolarizzare l'iscrizione in corso d'anno se matura i crediti richiesti entro la successiva sessione d'esami di febbraio. Lo studente fuori corso può chiedere di frequentare discipline e sostenere esami anche relativi agli anni di corso successivi, rispettando le eventuali propedeuticità previste.



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

Articolo 15. Frequenza e impegno dello studente

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le attività formative, salvo eventuali deroghe concesse dal docente, sotto la propria stretta responsabilità. Sono fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme.
2. La frequenza alle varie attività è attestata dal docente e costituisce requisito indispensabile per sostenere l'esame.

Articolo 16. Piano degli studi

1. Ogni studente è tenuto a presentare il proprio piano di studi, redatto secondo i piani-modello allegati al presente regolamento, entro il 31 dicembre di ogni anno. Lo studente potrà scegliere il docente nel caso in cui una stessa attività formativa sia offerta da più docenti.

Articolo 17. Modalità di svolgimento degli esami, sessioni di esami, commissioni

1. Gli esami e le valutazioni finali si tengono di norma in tre sessioni annuali.
2. Gli esami si svolgono di fronte alle commissioni di cui all'articolo 13, ed hanno carattere pubblico.
3. La votazione è espressa in trentesimi. L'esito positivo dell'esame dà diritto all'attribuzione dei relativi crediti formativi.

Articolo 18. Valutazione delle attività formative esterne

1. La valutazione degli stages e di altre attività formative esterne all'Istituzione è affidata alla commissione didattica di percorso formativo, che esprime la propria valutazione alla fine dell'anno accademico.
2. Lo studente è tenuto a presentare un curriculum (preferibilmente ordinato per tipologia di attività e per ordine cronologico) documentante le attività svolte ritenute utili per il conseguimento dei crediti. Il curriculum deve contenere anche un elenco dettagliato della documentazione inclusa e riportare, per ogni voce dell'elenco, il monte ore indicativo di specifico impegno dello studente. Elenco e curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa dello studente.
3. Sono considerate riconoscibili le seguenti attività:
 - a) discipline di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, o esterne di livello universitario, attinenti il percorso formativo e non incluse nel piano di studio, per le quali lo studente abbia conseguito una valutazione positiva o abbia superato il corrispondente esame;
 - b) elaborati, produzioni, lavori, repertorio realizzati, nell'ambito dell'attività formativa interna, oltre i normali programmi di studio e d'esame (su attestazione del docente);
 - c) attività musicale esterna (su documentazione);
 - d) positiva partecipazione a concorsi, master-class, seminari ecc.. (su attestazione);
 - e) attività correlata a tirocini formativi, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su documentazione);



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

- f) collaborazione con l'orchestra, il coro e/o le formazioni di musica d'insieme dell'Istituto, oltre agli obblighi previsti nel piano di studio (su attestazione);
 - g) collaborazione ad iniziative di ricerca o produzione organizzate dell'Istituto (su attestazione);
 - h) altre attività attinenti al percorso formativo, a giudizio della Commissione.
4. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta dal singolo studente consente di riconoscere un'attività pari o superiore ai crediti previsti. In caso affermativo, oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia dell'attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività documentate.

Articolo 19. Prova finale

1. Lo studente potrà sostenere la prova finale solo dopo aver conseguito i 110 crediti relativi a tutte le altre attività formative del biennio.
2. Lo studente potrà sostenere la prova finale in una qualsiasi delle attività formative attive nell'anno accademico di riferimento.
3. Le modalità di svolgimento della prova finale saranno concordate con il docente e portate all'approvazione della commissione didattica di indirizzo almeno tre mesi prima della data della prova.
4. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi con eventuale assegnazione della lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata delle votazioni conseguite nell'intero percorso, riportata a centodecimi, con la seguente distribuzione:
 - a) attività formative di base: 20%
 - b) attività formative caratterizzanti: 50%
 - c) attività formative affini o integrative: 20%
 - d) attività formative scelte dallo studente: 10%.La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore ai 10/110. La lode, per essere assegnata, deve essere deliberata all'unanimità.
5. La verifica della conoscenza della lingua straniera comunitaria non incide sul voto finale.

Articolo 20. Obblighi relativi alla conoscenza di una lingua straniera comunitaria. Conoscenza della lingua italiana per gli studenti stranieri

1. La valutazione della conoscenza di una lingua straniera comunitaria è effettuata con una o più verifiche o esami. Possono essere presi in considerazione, anche a fini dell'esame, eventuali diplomi, attestati o certificazioni rilasciati da altri Conservatori, Istituti Musicali Pareggiati, Università, Istituzioni e scuole pubbliche o legalmente riconosciute prodotti dallo studente.
2. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla verifica di un'adeguata conoscenza della lingua italiana. In caso negativo viene loro attribuito un debito formativo da compensare nell'arco del percorso formativo con l'obbligo di frequenza del corso di Lingua italiana per stranieri ed il superamento dei relativi esami.



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

Art. 21. Riconoscimento di frequenza o di esami e relativi crediti

1. Gli studenti iscritti al Corso possono chiedere, nei limiti del corrispondente piano di studio, il riconoscimento della frequenza o degli esami utili già sostenuti presso un Conservatorio di musica o Istituto Musicale Pareggiato o una Università o altra Istituzione formativa italiana o straniera, in corsi di pari livello. Il riconoscimento può essere totale o parziale. Esso è attribuito, in termini di crediti, dalla commissione didattica di percorso formativo. Il riconoscimento totale comporta anche il riconoscimento della valutazione attribuita dall'Istituzione di provenienza. Il riconoscimento totale non può comunque superare i 2/3 dei crediti di ciascuna annualità.
2. Qualora l'Istituzione di provenienza non abbia attribuito una valutazione, il riconoscimento può essere solo parziale. In caso di riconoscimento parziale, anche a richiesta dello studente, la Commissione prevede che lo studente svolga una o più prove integrative e/o di verifica. Il voto d'esame risulta dalla media della valutazione delle prove integrative con il voto conseguito precedentemente. Per adeguare agli standard richiesti la preparazione derivante dall'aver già sostenuto esami con programma tradizionale, alcuni insegnamenti innovativi possono prevedere una fase propedeutica.
3. Fatte salve eventuali successive integrazioni, il riconoscimento di frequenze o esami svolti nello stesso o in altro Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato è assicurato per le discipline incluse nell' allegato prospetto dei piani di studio.

Art. 22. Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti al Biennio Sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico Sperimentale di II livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 23. Cooperazione internazionale.

1. Gli studenti iscritti hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Socrates e Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dell'Istituto.

Art. 24. Sanzioni disciplinari

Nei casi di infrazione al presente regolamento lo studente può incorrere, in misura rapportata all'entità dell'infrazione, in una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo;
- esclusione dall'attività di produzione artistica dell'Istituto da un mese ad un anno;
- non ammissione ad uno o più esami per un periodo massimo di tre mesi;
- sospensione da uno o più corsi per un periodo massimo di un anno;
- sanzione amministrativa, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- radiazione dall'Istituto senza rimborso delle tasse e dei contributi versati

Organismo competente a infliggere sanzioni disciplinari agli studenti è una apposita



ISTITUTO MUSICALE "L. BOCCHERINI"

Pareggiato ai Conservatori di Stato (R.D. 18-9-1924 n.1493)

Fondato nell'anno 1842

P.zza del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA

Tel. 0583 464104 - Fax 0583 493725

Commissione presieduta dal Direttore, o suo delegato, e costituita da tre docenti, designati dal Consiglio dei coordinatori, e da un rappresentante degli studenti. Lo studente, nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare, ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un docente a sua scelta.

Art. 25 . Norme transitorie e finali

1. Per la durata della sperimentazione, l'Istituto assicura il mantenimento dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli secondo gli ordinamenti didattici tradizionali .